

Richiedente: TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. - C.F. e P.I. 05779661007

Oggetto: Stazione Elettrica 220 kV di “Fuorigrotta” e dei nuovi collegamenti 220 kV in cavo interrato alle esistenti Cabine Primarie di “Astroni”, “Fuorigrotta (Enel)” e “Napoli Centro” nel comune di Napoli.

Decreto N. 239/EL-288/260/2017 del 2 novembre 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'efficienza Energetica, il Nucleare

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il previgente articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: “In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20120001766 del 31 maggio 2012 (prot. ingresso MiSE n. 0011941 del 14 giugno 2012), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica 220 kV di "Fuorigrotta" (da ora S.E. "Fuorigrotta (Terna)" e dei collegamenti a 220 kV in cavo interrato tra la futura stazione e le esistenti Cabine Primarie di "Astroni" e di "Napoli Centro" nonché "Fuorigrotta (Enel)" nel comune di Napoli, chiedendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere, nonché l'apposizione, sulle aree potenzialmente impegnate, del vincolo preordinato all'imposizione coattiva della servitù di elettrodotto ed all'esproprio;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza si inquadra nell'ambito del più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete 220 kV che alimenta l'area metropolitana di Napoli e dei Comuni limitrofi ed è motivata dalla necessità di ridurre il rischio elevato di indisponibilità annua e di energia non fornita agli utenti finali, dovuto alla vetustà e alla scarsa affidabilità degli elementi di rete esistenti nel sistema elettrico dell'area di Napoli;

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza prot. n. TRISPA/P20120001766 del 31 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.L. 18 settembre 2006, con la quale la società proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 0022990 del 23 novembre 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica sulla presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

DATO ATTO che, con nota del 23 gennaio 2013, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alle procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento ai soggetti interessati mediante raccomandate a/r del 25 gennaio e del 7 febbraio 2013;

VISTA l'integrazione dell'istanza autorizzativa, presentata da Terna Rete Italia S.p.A. ai Ministeri autorizzanti con nota prot. n. TRISPA/P20140005132 del 6 maggio 2014 (prot. MiSE n. 0009505 del 16 maggio 2014), e riguardante modifiche progettuali interessanti la sola S.E. a 220 kV di "Fuorigrotta (Terna)" che consistono nell'installazione di una sezione a 60 kV e di due trasformatori 220/60 kV;

VISTA la nota prot. n. 0014676 del 28 luglio 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica/amministrativa della documentazione progettuale sopra indicata, invitava la Società proponente ad inviare copia del progetto così come modificato a tutti i soggetti coinvolti nell'iter, così come a suo tempo individuati, ed a provvedere agli avvisi di legge;

DATO ATTO che, con note dell'8 settembre 2014 e del 17 febbraio 2015, Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato copia del suddetto progetto modificato a tutti i soggetti coinvolti nell'iter;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A., ha provveduto alle procedure di comunicazione, notificazione ai soggetti interessati dalla variante progettuale mediante raccomandate a/r del 12 settembre 2014 e del 5 febbraio 2015;

VISTA l'ulteriore integrazione dell'istanza autorizzativa, presentata da Terna Rete Italia S.p.A. ai Ministeri autorizzanti con nota prot. n. TRISPA/P20160003740 del 22 giugno 2016 (prot. MiSE n. 0017881 del 1 luglio 2016) - che sostituisce completamente la prima integrazione del 6 maggio 2014 - riguardanti ulteriori modifiche progettuali della S.E. a 220 kV di "Fuorigrotta (Terna)", resesi necessarie al fine di superare il parere negativo espresso dal MIT/D.G. per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali in quanto gli edifici civili, così come previsti, interferivano con l'area di rispetto alla viabilità della Tangenziale di Napoli;

VISTA la nota prot. n. 0019253 del 13 luglio 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica/amministrativa della documentazione progettuale sopra indicata, invitava la Società proponente ad inviare copia del progetto così come ulteriormente modificato a tutti i soggetti interessati dall'iter ed a provvedere agli eventuali avvisi di legge;

DATO ATTO che, con note datate tutte 28 luglio 2016, Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato copia del suddetto progetto modificato a tutti i soggetti coinvolti nell'iter;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A., ha provveduto alle procedure di comunicazione, notificazione ai soggetti interessati dalla variante progettuale mediante raccomandata a/r del 28 luglio 2016;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento comprensivo delle suddette integrazioni progettuali prevede in sintesi:

- la nuova Stazione Elettrica a 220 kV denominata "Fuorigrotta (Terna)" composta da:
 - una sezione 220 kV in soluzione blindata (compatta - in SF6) costituita da n. 1 sistema a doppia sbarra, n. 2 stalli linea, n. 1 stallo disponibile, n. 2 stalli primari TR e n. 1 stallo per parallelo;
 - una sezione a 60 kV in soluzione blindata (compatta - in SF6) comprendente n. 1 sistema a doppia sbarra, n. 2 stalli linea e n. 2 stalli secondari TR;
 - n. 2 trasformatori 220/60 kV con potenza pari a 150 MVA ciascuno;
- elettrodotto 220 kV in cavo interrato "S.E. Fuorigrotta (Terna) - "CP Astroni";
- elettrodotto 220 kV in cavo interrato "S.E. Fuorigrotta (Terna) - "CP Napoli Centro";
- due elettrodotti 220 kV in cavo interrato "S.E. Fuorigrotta (Terna) - CP Fuorigrotta (Enel);

CONSIDERATO che agli interventi oggetto del presente procedimento autorizzativo è associata la dismissione dell'esistente elettrodotto 220 kV in cavo interrato "CP Astroni - CP Napoli Centro" e degli esistenti 3 collegamenti a 60 kV in aereo e cavo interrato "CP Astroni - CP Fuorigrotta (Enel);

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTA la nota prot. n. 0031686 del 14 novembre 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ha convocato la riunione della conferenza di servizi;

VISTO il resoconto verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 29 novembre 2016, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0033947 del 1 dicembre 2016 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che nel corso di detta riunione è stato, tra l'altro, dato conto del parere della Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Napoli, del 22 novembre 2016, nella quale viene richiesto di modificare il tracciato dell'elettrodotto 220 kV "S.E. Fuorigrotta (Terna) - Napoli Centro",

spostandolo su strade comunali allo scopo di evitare l'attraversamento del piazzale dello stadio San Paolo e che la società istante ha acconsentito a tale modifica di tracciato, impegnandosi a presentare quanto prima idonei elaborati progettuali;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20170000055 del 9 gennaio 2017 (prot. MiSE n. 0001129 del 18 gennaio 2017) con la quale di Terna Rete Italia S.p.A. ha inoltrato ai Ministeri autorizzanti copia degli elaborati progettuali riguardanti la richiesta modifica di tracciato dell'elettrodotto a 220 kV "S.E. Fuorigrotta (Terna) – Napoli Centro";

DATO ATTO che, con nota del 4 gennaio 2017, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a inviare copia dei suddetti elaborati progettuali a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la deliberazione n. 330 dell'8 agosto 2013, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

VISTA la deliberazione n. 233 del 26 aprile 2017, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha ritenuto, alla luce delle modifiche subite dal progetto originario, di riconfermare l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

VISTA la nota prot. n.0010765 del 23 novembre 2016, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte del Comune di Napoli, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di ridurre il rischio elevato di indisponibilità annua e di energia non fornita agli utenti finali, dovuto alla vetustà e alla scarsa affidabilità degli elementi di rete esistenti nel sistema elettrico dell'area di Napoli";

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. TRISPA/P20170006247 del 3 ottobre 2017, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata conferenza di servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica 220 kV di "Fuorigrotta" e dei nuovi collegamenti 220 kV in cavo interrato alle esistenti Cabine Primarie di "Astroni", "Fuorigrotta (Enel)" e "Napoli Centro" nel comune di Napoli, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione ed i tracciati individuati nelle planimetrie catastali: n. DURF11057BGL10014-1/3 (rev. 02 del 7/03/2016), DURF11057BGL10014-2/3 (rev. 03 del 19/11/2016 - variante stadio San Paolo), DURF11057BGL10014-3/3 (rev. 02 del 7/03/2016), allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Napoli confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (Allegato 1), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio delle nuove opere, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Roma, 2 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(F.to Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(F.to Dott. Mariano Grillo)